

Repertorio n. 4.455

Raccolta n. 3.046

Verbale di assemblea straordinaria
della associazione E&E Events and Executive
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno 11 (undici) del mese di Marzo, nel mio studio in Lucca, via Luporini n. 454/H, alle ore diciotto (18:00).

Davanti a me Luca Loria, notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile di Lucca, è presente la signora:

- D'AGOSTINO ELISA nata a Livorno il 21 Novembre 1980, residente in Lucca, centro storico, via Pelleria n. 50, codice fiscale DGS LSE 80S61 E625T;

della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, nella sua veste di Presidente e legale rappresentante della associazione:

E&E EVENTS AND EXECUTIVE con sede in Lucca, via della Stufa n. 19, codice fiscale 92065830462;

mi chiede di verbalizzare l'assemblea dell'associazione, convocata in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente "Ordine del Giorno: 1) Approvazione nuovo Statuto ai fini dell'iscrizione al Runts; 2) modifica sede legale dell'associazione; 3) varie ed eventuali."

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Con il consenso unanime di tutti i presenti, assume la presidenza dell'assemblea la presidente Elisa D'Agostino la quale constata che:

- la presente assemblea è stata convocata mediante avviso inviato con mail del 10 Gennaio 2025;

- sono presenti, su un totale di undici (11) soci in regola con la quota associativa per l'anno 2025, cinque (5) soci intervenuti di persona e quattro (4) soci intervenuti per delega, come risulta altresì dal foglio delle presenze che qui si allega sub "A", omessane la lettura per dispensa dei comparenti;

- i soci intervenuti hanno diritto di voto, come verificato dal presidente;

- del Consiglio Direttivo sono presenti i consiglieri Erika Citti, Vanni Baldini e Federico Lorenzi nonché la presidente Elisa D'Agostino, medesima; è assente giustificata il consigliere Chiara Stefani;

- la presente assemblea è dunque validamente costituita e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, essendo presenti almeno tre quarti degli associati nel rispetto dell'art. 21, 2° comma cod. civ.

Ciò constatato, il presidente apre l'assemblea trattando l'argomento del trasferimento della sede, con la proposta di trasferirla dalla attuale in via della Stufa n. 19 ad una nuova in via Pelleria n. 50, sempre in Lucca, centro storico, per ragioni di praticità e di opportunità, presso l'indirizzo di residenza della presidente e legale rappresentante; il presidente conclude precisando che la modifica della sede sarebbe subito recepita nello statuto, anche al fine dell'iscrizione nel Runts.

Passando all'argomento principale, il presidente ricorda all'assemblea che l'Associazione è stata costituita con scrittura privata del 2 Luglio 2018, registrata a Lucca il 4 Luglio 2018 al n. 1.507 serie 3^a; quindi egli espone le novità normative che si sono susseguite dal

REGISTRATO A LUCCA

IL 20 MARZO 2025

N. 2.171 SERIE 1T

2018 ad oggi, con particolare riferimento all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: di conseguenza, il presidente sottolinea la necessità dell'adozione di un nuovo statuto, più ampio nei contenuti ed aggiornato alla vigente normativa, e che rivesta altresì la forma dell'atto pubblico.

In questo modo, prosegue il presidente, l'Associazione potrà richiedere l'iscrizione nel Runts, in particolare nella sezione "altri enti del terzo settore": egli ricorda ai presenti che la richiesta di un nuovo statuto, ampio, aggiornato e nella forma pubblica, con conseguente iscrizione nel Runts, è stata mossa anche da vari enti e fondazioni locali, al fine sia di poter avere una collaborazione che di poter partecipare a bandi per ottenere contributi economici.

In considerazione di quanto sopra esposto, precisa il presidente, l'organo amministrativo ha elaborato, anche con la collaborazione di professionisti qualificati, una nuova ed aggiornata versione dello statuto: il presidente ne dà lettura, illustrando i tratti salienti.

Il presidente conclude la sua esposizione ricordando che l'associazione, con l'approvazione dello statuto proposto, potrà richiedere l'iscrizione nel Runts, in particolare nella sezione "altri enti del terzo settore", che è sicuramente la sezione idonea in virtù dell'attività svolta dall'associazione.

Terminata l'esposizione, si svolge la discussione fra gli associati, moderata dal presidente, al termine della quale l'assemblea con voto unanime, espresso per alzata di mano,

delibera:

- di trasferire la sede dell'associazione dalla attuale in Lucca, via della Stufa n. 19, alla nuova posta in Lucca, via Pelleria n. 50;
- di approvare il nuovo statuto sociale, composto da diciannove (19) articoli, già illustrato dal presidente in assemblea;
- di delegare lo stesso presidente a fare quanto necessario ed opportuno per dare piena esecuzione alla presente delibera ed a tutte le attività inerenti e conseguenti, compresa l'iscrizione nel Runts, in particolare nella sezione "altri enti del terzo settore";
- di consentire al Presidente lo svolgimento di ogni eventuale pratica presso gli organi competenti per perfezionare l'iscrizione, lavorando di concerto con l'organo amministrativo ed avvalendosi se del caso dell'intervento di consulenti qualificati.

Quindi il presidente proclama approvato il nuovo statuto sociale e mi consegna tale statuto, che io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me notaio.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e quarantacinque (18:45).

Il presente verbale, da me notaio dattiloscritto e completato a mano su quattro facciate di un foglio fin qui, è stato da me letto in assemblea al costituito presidente che lo ha approvato e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e cinquanta (18:50).

Elisa D'Agostino
Luca Loria

Allegato "B" al Repertorio n. 4.455 e Raccolta n. 3.046

STATUTO

della Associazione

E&E Events and Executive ETS

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o CTS) e successive modifiche ed integrazioni, una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione:

E&E EVENTS AND EXECUTIVE ETS, da ora in avanti denominata "associazione" con sede legale nel Comune di Lucca, attualmente in via Pelleria n. 50.

L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 lettera d) e lettera i) del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS.

In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione intende svolgere attività culturale in tutte le sue forme, attraverso il teatro, cinema, le arti figurative, l'organizzazione e progettazione di eventi in ambito culturale e artistico tra cui vernissage, convegni, mostre, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, cortometraggi e documentari, rappresentazioni teatrali di ogni tipo, concerti, lezioni, corsi didattici per bambini e ragazzi, per giovani ed adulti. L'associazione svolge la propria attività anche al fine di promuovere ogni sinergia in stretta collaborazione con tutte le realtà istituzionali e culturali, apportando ulteriore visibilità alle altre iniziative che promuovano le stesse finalità e a favore del territorio e anche di promuovere il dialogo con tutte le altre associazioni culturali, enti pubblici e privati e istituzioni sia per iniziative congiunte, sia per integrare di contenuti le proprie e le altrui iniziative anche mediante la promozione di convenzioni con altre realtà esistenti.

L'associazione si propone nell'ambito delle predette attività di promuovere la diffusione e la cultura di ogni genere, anche valorizzando talenti mediante produzione, edizione e commercializzazione di opere artistiche e collaborando con altre associazioni/enti aventi i medesimi scopi sociali.

Nell'ambito delle richiamate attività di interesse generale l'associazione potrà a titolo esemplificativo produrre video, produzioni musicali,

film e effettuare formazione anche on line.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro quelli che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'impegno a versare la quota associativa annuale, se dovuta.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° (diciottesimo) anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno alla riservatezza di cui al comma precedente;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- non porre in essere atti lesivi del buon nome e della reputazione dell'associazione.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Decadono dalla qualifica di socio coloro che, decorsi 2 (due) mesi dall'inizio dell'anno solare (periodo associativo), non hanno corrisposto la quota per l'anno in corso, senza necessità di formalità alcuna.

ART. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (se nominato).

ART. 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e che sono in regola con la quota associativa dovuta per l'anno solare in corso.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo

di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita con una delle diverse modalità (lettera, mail, fax, social, PEC), con almeno sette (7) giorni di anticipo. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza gli scrutatori.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

I soci non in regola con il versamento della quota annuale non sono computati nei quorum costitutivi e deliberativi, salvo che prima dell'a-

dunanza provvedano a regolare l'importo dovuto.

Di ogni Assemblea è redatto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stipulare contratti anche di edizione e/o di cessione di diritti a titolo gratuito e/o oneroso.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque) compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In caso di assenza di preventiva convocazione il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti, che possono opporsi alla trattazione di ordini del giorno per i quali non siano stati debitamente e tempestivamente informati.

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertan-

to le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Potranno essere conferite deleghe specifiche ai componenti del Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito presso la sede dell'Associazione.

ART. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni; la firma del Vice Presidente attesta dell'assenza o impossibilità del Presidente.

ART. 10 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,

e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ART. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate destinata a patrimonio - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali a titolo esemplificativo: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, royalties e diritti di autore, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) Giugno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rispettare gli schemi previsti dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati o aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove istituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previa motivata richiesta scritta e con preavviso minimo di dieci giorni.

ART. 17 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 18 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 ovvero purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio con delibera dell'assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in

quanto compatibile, dal Codice civile.

Elisa D'Agostino
Luca Loria